

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 528)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 2^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, Affari interni e di culto, Enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 13 maggio 1959 (V. Stampato n. 635)

d'iniziativa del deputato COLITTO

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 19 MAGGIO 1959

**Modifica dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica
2 agosto 1957, n. 678**

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, è sostituito dal seguente:

«I requisiti della cittadinanza, della buona condotta e dell'assenza di precedenti penali sono accertati di ufficio dall'Ammini-

strazione che deve emettere il provvedimento.

L'Amministrazione non può richiedere al privato atti o certificati concernenti fatti o circostanze che risultino attestati in documenti già in possesso o che essa stessa sia tenuta a certificare.

Sono validi a tutti gli effetti gli atti ed i documenti esibiti spontaneamente dai privati e riconosciuti regolari dall'Amministrazione ».